

Proc. n. 1556/2017 R.G.



CORTE DI APPELLO DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

dr. SEBASTIANO L. GENTILE

Presidente

dr.ssa MANUELA SARACINO

Consigliere

dr. LUCA ARIOLA

Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1556 del Ruolo Generale dell'anno 2017 vertente

tra

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'avv. Chiara Contursi;

appellante

e

l'avv. Clara Addante, difesa da se stessa a norma dell'art. 86 c.p.c.;

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.7.2017 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto integralmente la domanda proposta dall'avv. Clara Addante e ha dichiarato per l'effetto non dovuto il contributo previdenziale e la relativa sanzione richieste dell'Inps per l'anno 2009 accertando l'illegittimità del provvedimento di iscrizione del ricorrente dalla gestione separata disposta d'ufficio. Con la stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato non dovute dal medesimo professionista le somme portate dall'avviso di addebito n. 314 2016 00094108 84 000 notificato il 25.1.2017, condannando l'Inps al pagamento delle spese del processo.

Il tutto sulla scorta dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, il quale era stato oggetto di interpretazione autentica tramite l'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 rilevando all'uopo che i professionisti, avvocati del libero foro, sono già iscritti ad una loro Cassa di previdenza cui sono tenuti a versare i relativi contributi, pur godendo della possibilità, da verificare anno per anno, di non procedere al versamento di



somme a tale titolo ove non siano percepiti redditi o siano percepiti redditi in misura inferiore ad un determinato limite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Inps con ricorso depositato il 24.7.2017.

Ha resistito il professionista con apposita comparsa.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un complesso motivo di gravame l'appellante lamenta in sintesi l'errata interpretazione dell'art. 2 comma 26, della l. n. 335 del 1995 nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, sopra citati, propugnandone un'interpretazione secondo la quale sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata tutti coloro che, pur svolgendo attività di lavoro autonomo iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti, come nel caso di specie, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Evidenzia a tal fine che, nella specie, il predetto professionista non aveva pacificamente raggiunto il livello reddituale minimo che determinava (all'epoca) obbligatoriamente l'iscrizione alla Cassa forense, reddito al di sotto del quale sussisteva solo l'obbligo del versamento del c.d. contributo integrativo (all'epoca pari al 2% sull'imponibile in fattura, con diritto di rivalsa sul cliente).

2. Il motivo è fondato.

2.1. Recita l'art. 2 comma 26, della l. n. 335 del 1995:

«A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

Su questo contesto normativo, come osservato anche dal Tribunale, è poi intervenuto l'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 che, al comma 12 prevede:

«L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale,



ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».

2.2. È in questo quadro generale che va esaminata la citata disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111/2011.

La Suprema Corte con alcune recenti sentenze (v. Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 32608 del 2018 che confermano un orientamento avviato da Cass. n. 32167/2018) ha osservato che:

- con la creazione nel 1995 della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della c.d. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione, per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro, sicché la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;

- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del Tuir, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla l. 27 dicembre 1997, n.449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della Gestione separata, è prevista un'aliquota differente per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;

- le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè : a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza; b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre che per l'AGO, anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. l. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c) la negazione del principio



dell'attività prevalente, sicché nella gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti;

- il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 (v. *infra*);

- la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è dunque limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

- la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde dunque ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti;

- in altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (*ex art.* 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, a mente del quale «...*A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000 ...*») di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco; ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione, laddove tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Conseguentemente, in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del 2004 risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e



contributivo presso la Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo superiori al suddetto limite di 5.000 euro.

Si tenga conto all'uopo che la circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi sono dovuti, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. Inoltre, ai fini del raggiungimento di tale limite, occorre fare riferimento ai compensi materialmente percepiti nell'anno solare, e quindi ad un criterio di cassa.

2.3. Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte ha dunque esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011 (v. *supra*) – emanato, come visto prima, al fine di chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata (trattasi dei «... *soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 ...*») – pervenendo alla condivisibile conclusione che, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, sicché «*la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS*»

2.4. La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che (v. Cass. n. 10396 del 2009) dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova Gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare



un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (v. l. n. 228 del 2012 e l. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata.

2.5. Per le ragioni sin qui esposte e con precipuo riferimento al caso di specie, va rilevato che, come osservato dalla Suprema Corte, neppure conta quindi se l'istante abbia svolto o meno attività sporadica di praticante avvocato atteso che, in forza della normativa indicata, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo superiore a 5.000 euro, sempre che ovviamente, non fossero tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense ed obbligati per questo al versamento del contributo soggettivo nei termini già detti (non essendo neppure sufficiente il versamento di un contributo integrativo); eventualità, questa, che però è del tutto esclusa nella presente causa.

2.6. Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione, reiterata in questa sede da parte appellata, va osservato che in tema di contributi c.d. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «*in cui i singoli contributi dovevano essere versati*» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935).

In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui «*i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi*».



Tali termini risultano evidenziati dalle circolari Inps e dai vari d.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in *subiecta materia*, ovvero (per quel che qui rileva) 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010).

In relazione ai differimenti previsti dai d.P.C.M. 14.6.2007, 14.6.2009 e 10.6.2010, essi si applicano indistintamente ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (circostanza pacifica nel caso di specie).

In materia si veda da ultimo Cass. n. 27950 del 2018 che in relazione a contribuzione dovuta per il 2004 ha osservato come il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435 del 2011, nel testo *ratione temporis* vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti nella medesima decisione, ricordando altresì che anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

È stata in conclusione ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Per cui, in conclusione, posto che la contribuzione oggetto di causa riguarda l'anno 2009 e che la medesima doveva essere versata, per tutto quanto sopra esposto, entro il 6.7.2010, da considerarsi dunque *dies a quo* del quinquennio prescrizione, si deve concludere che la notifica del primo atto di costituzione in mora (rappresentato dalla nota con cui era stata comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata) siccome intervenuta in data 1.7.2015 risulta idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale vigente in materia.



3. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere respinte le domande proposte dall'odierna parte appellata.

4. Le spese del doppio grado vanno compensate per intero, posto che solo in corso di causa sono intervenute le pronunce chiarificatrici della Suprema Corte in ordine a disposizioni normativi che aveva creato non pochi dubbi interpretativi in seno alla giurisprudenza di merito.

P Q M

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 24.7.2017 dall'Inps nei confronti dell'avv. Clara Addante avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 14.7.2017, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, **rigetta** le domande proposte dall'avv. Clara Addante;

compensa per intero le spese relative al doppio grado di giudizio.

Così deciso in Bari, il 31 gennaio 2019.

Il Consigliere estensore

dr. Luca Ariola

Il Presidente

dr. Sebastiano L. Gentile

